

Laore

Agenzia regionale
per lo sviluppo in agricoltura



LR 11/2015

REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ MULTIFUNZIONALI AGRICOLE E ITTICHE

A cura di:

M. Francesca Viridis

- Servizio Programmazione, controlli e valorizzazione dei marchi
- UO Controlli e gestione albi multifunzionalità

Fonti Normative Principali

- NAZIONALI:

- Legge n.96 del 20 febbraio 2006 (ha abrogato la L.730/1985)
- Decreto Legislativo 228/2001 (settore agricolo) - art.3
- ART.2135 C.C. (IMPRENDITORE AGRICOLO)
- ART.230-BIS C.C. (IMPRESA FAMILIARE)
- Decreto Legislativo n.4 del 9-1-2012 (ha abrogato gli art 4 e 5 Decreto Legislativo 226/2001 – settore pesca)

- REGIONALI:

- Legge Regionale N.11 del 11 maggio 2015 (che ha abrogato la LR 18/1998) – modificata dalla Legge Regionale N.19 del 2 agosto 2016
- DIRETTIVE DI ATTUAZIONE emanate con DGR n.47/2 del 30.8.2016

Normativa Regionale

LR.11/2015 – Direttive – REQUISITI IMPRESA ITTICA

L' Avvio e la variazione delle attività di Ittiturismo, fattoria didattica e fattoria sociale da parte delle imprese ittiche sono condizionati dal rispetto da parte dell'imprenditore ittico dei seguenti **Requisiti Soggettivi** (la cui verifica è di competenza del Comune competente per territorio ai sensi dell'art.21 LR 11/2015):

- Iscrizione registro impresa presso CCIAA da almeno due anni;
- Iscrizione nel registro delle imprese della pesca (marittima) tenuto dalle capitanerie di porto (imprese che esercitano pesca marittima);
- Possesso licenza pesca professionale in acque interne e disponibilità di uno specchio acqueo su cui esercitare la pesca in acque interne;
- Disponibilità di almeno un operatore qualificato per ciascuna tipologia di attività praticata.

L'esercizio delle attività di fattoria didattica e fattoria sociale è condizionato anche dal rispetto del **requisito oggettivo** così come esplicitato nella slide seguente.

L' Avvio e la variazione delle attività di PESCATURISMO da parte delle imprese ittiche è condizionato dal possesso da parte dell'imprenditore ittico dell'autorizzazione all'esercizio del pescaturismo rilasciata dal capo del compartimento marittimo (art.2 – Dlgs n.4/2012).

Normativa Regionale

LR.11/2015 – Direttive – REQUISITI IMPRESA ITTICA

L' Avvio e la variazione delle attività di **fattoria didattica** e **fattoria sociale** da parte delle imprese ittiche è condizionato dal rispetto da parte dell'imprenditore ittico dei seguenti **Requisiti Oggettivi** (la cui verifica è di competenza dell'Agenzia Laore che esprime in base all'esito istruttorio un parere tecnico al Comune):

- Le attività multifunzionali ittiche di fattoria didattica e fattoria sociale devono essere esercitate attraverso l'utilizzo dell'azienda in rapporto di connessione e complementarità con le attività ittiche principali.
- L'imprenditore ittico deve esercitare le attività principali in misura prevalente rispetto a quelle complementari. Tale prevalenza è dimostrabile a scelta dell'imprenditore col metodo del tempo lavoro o col metodo della redditività.

Il calcolo del tempo lavoro si effettua attraverso l'applicazione dei relativi coefficienti, che devono essere adottati con decreto assessoriale.

Fino all'approvazione del decreto sui coefficienti di tempo lavoro per le imprese ittiche, al fine della dimostrazione del rispetto del rapporto di connessione e complementarità delle attività multifunzionali ittiche si applica solo il criterio della redditività.

Normativa Regionale

LR.11/2015 – Direttive – REQUISITI IMPRESA AGRICOLA

L'accertamento dei requisiti per l' Avvio e la variazione delle attività multifunzionali di ospitalità e ricezione da parte delle imprese agricole, ai sensi dell'art.21 della LR 11/2015, **è in capo al COMUNE.**

L'esercizio delle attività multifunzionali di ospitalità e ricezione **è condizionato** dal contestuale rispetto, da parte dell'imprenditore agricolo, dei seguenti requisiti:

SOGGETTIVI (la cui verifica è di competenza del Comune)

1. Iscrizione registro impresa da almeno due anni – sez. speciale agricola
2. Costituzione/aggiornamento con validazione del fascicolo aziendale
3. Disponibilità di almeno un operatore qualificato per ciascuna tipologia di attività praticata

OGGETTIVI (la cui verifica è di competenza dell'Agenzia Laore che esprime in base all'esito istruttorio un parere tecnico al Comune)

1. Le attività multifunzionali agricole devono essere esercitate attraverso l'utilizzo prevalente dei fattori produttivi aziendali in rapporto di connessione e complementarietà con le attività agricole principali.
2. Le attività agricole devono essere prevalenti rispetto a quelle multifunzionali. Tale prevalenza è dimostrabile a scelta dell'imprenditore col metodo del tempo lavoro o col metodo della redditività.

Normativa Regionale

LR.11/2015 – Direttive – REQUISITI IMPRESA AGRICOLA

PRESUPPOSTI SOGGETTIVI:

L'esercizio delle attività multifunzionali di agriturismo, fattoria didattica e fattoria sociale è consentito all'impresa agricola a condizione che la stessa:

- 1. conduca da almeno un biennio un'impresa agricola** regolarmente iscritta al registro imprese tenuto presso la camera di commercio competente per territorio, salvo i casi di esonero previsti dalla normativa vigente (sono previste deroghe in caso di subingresso);
- 2. abbia costituito/validato/aggiornato il fascicolo aziendale della propria azienda** in base alle disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503;
- 3. disponga**, all'interno della propria organizzazione aziendale, **di almeno un operatore qualificato**, per la tipologia di attività praticata, **in possesso del certificato** di cui all'art. 23 della LR 11/2015 **e in regola ai fini previdenziali e assicurativi, o che s'impegni a conseguirlo entro 24 mesi dall'avvio dell'attività a pena di decadenza del titolo abilitativo per l'esercizio della specifica attività multifunzionale.**

Normativa Regionale

LR.11/2015 – Direttive – REQUISITI IMPRESA AGRICOLA E ITTICA

OPERATORE QUALIFICATO - Possono acquisire la certificazione di operatore qualificato allo svolgimento delle specifiche attività multifunzionali i seguenti soggetti:

- **il titolare** dell'impresa agricola **individuale**;
- **i familiari** del titolare dell'impresa agricola **individuale**. A tal fine si fa riferimento alla definizione di familiare di cui al comma 3 dell'art. 230/bis del codice civile, ossia il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo;
- **il rappresentante legale** o **i soci** dell'impresa agricola **societaria** o **associata**.

Per acquisire la qualificazione i soggetti sopra indicati devono frequentare un corso di formazione e superare l'esame finale (vedi slide successiva).

L'Operatore qualificato è tenuto a partecipare, con cadenza triennale, ai corsi di aggiornamento riconosciuti dall'Amministrazione regionale.

Normativa Regionale

LR.11/2015 – Direttive – REQUISITI IMPRESA AGRICOLA E ITTICA

II CERTIFICATO DI ABILITAZIONE all'esercizio della specifica attività (Agriturismo – ITTITURISMO - Fattoria Didattica – Fattoria Sociale) **viene rilasciato dall'Assessorato Regionale al Lavoro al termine del percorso formativo** (con frequenza obbligatoria) **e superamento dell'esame finale.**

I corsi di formazione sono organizzati dall'Agencia LAORE Sardegna (o da altri enti di formazione accreditati) e prevedono un percorso formativo della durata complessiva di almeno 150 ore (esclusa la prova finale).

Il certificato di abilitazione è rilasciato senza necessità di alcuna attività formativa:

1. Agli operatori regolarmente in attività al 14/08/2015 - data di entrata in vigore della LR 11/2015 (Art.24-comma 3);
2. Agli altri soggetti operanti nell'azienda multifunzionale e aventi i requisiti descritti nella slide precedente che dimostrino che, al momento dell'entrata in vigore della LR 11/2015, erano regolarmente iscritti nei ruoli previdenziali e assicurativi in qualità di imprenditore/coad.familiare/rappresentante-legale/socio dell'impresa regolarmente in attività al momento dell'entrata in vigore della LR 11/2015 (Art.24-comma 3bis).

Normativa Regionale

LR.11/2015 – Directive – ART. 7 REQUISITI OGGETTIVI IMPRESE AGRICOLE

PRESUPPOSTI OGGETTIVI

Le attività multifunzionali di ricezione e ospitalità devono essere esercitate dall'imprenditore agricolo attraverso l'utilizzazione **prevalente** dei fattori produttivi dell'azienda in rapporto di connessione e complementarietà con le attività agricole principali, così come definite dal primo comma dell'art. 2135 del codice civile. Per semplicità ai fini didattici ed espositivi distinguiamo il concetto di connessione da quello di complementarietà.

DEVONO ESSERE SODDISFATTI CONTESTUALMENTE:

1. IL RAPPORTO DI CONNESSIONE
2. IL RAPPORTO DI COMPLEMENTARIETA'

Normativa Regionale

LR.11/2015 – Direttive – ART. 7 REQUISITI OGGETTIVI IMPRESE AGRICOLE

Il rapporto di connessione si realizza quando l'attività multifunzionale è connessa (collegata funzionalmente) a quella agricola principale.

In base alla normativa regionale vigente **la connessione** tra l'attività multifunzionale e quella agricola principale **si realizza quando l'imprenditore agricolo** (individuale o societario) **per l'esercizio dell'attività multifunzionale utilizza i prodotti aziendali, le risorse umane e le altre dotazioni strutturali dell'azienda agricola che conduce prevalentemente.**

Normativa Regionale

LR.11/2015 – Direttive – ART. 7 REQUISITI OGGETTIVI IMPRESE AGRICOLE

La connessione è quindi garantita se:

- a) le attività multifunzionali **sono esercitate dall'imprenditore agricolo** nel rispetto delle condizioni previste dalle presenti Direttive (**requisito soggettivo**);
- b) vengono utilizzate **risorse umane aziendali** (**requisito oggettivo**);
- c) vengono utilizzati **edifici e locali esistenti all'interno dell'azienda agricola**, compresa l'abitazione principale dell'imprenditore agricolo (deroga in caso di azienda priva di edifici è utilizzabile l'abitazione principale)-(**requisito oggettivo**);
- d) in caso di attività di agriturismo, **i prodotti utilizzati per la somministrazione di pasti e bevande, degustazioni o altre attività di valorizzazione**, rispettano le tipologie e le percentuali stabilite dall'art. 4 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 11 (**requisito oggettivo**).

Normativa Regionale

LR.11/2015 – Directive – ART. 7 REQUISITI OGGETTIVI IMPRESE AGRICOLE

Il rapporto di complementarietà si realizza quando le attività agricole principali (coltivazione/allevamento/silvicoltura) vengono esercitate in misura **prevalente** rispetto a quelle multifunzionali (agriturismo/fattoria-didattica/fattoria-sociale).

L'attività multifunzionale si definisce complementare rispetto a quella agricola principale/prevalente perchè deve integrarla ma al contempo rimanere sempre secondaria.

Normativa Regionale

LR.11/2015 – Directive – ART. 7 REQUISITI OGGETTIVI IMPRESE AGRICOLE

La prevalenza dell'attività agricola rispetto a quella multifunzionale deve essere **dimostrata** dall'imprenditore **in base ad uno dei seguenti metodi:**

1. Tempo lavoro
2. Redditività delle attività

Normativa Regionale

LR.11/2015 – Direttive – ART. 7 REQUISITI OGGETTIVI IMPRESE AGRICOLE

Il metodo del Tempo lavoro

- ❑ Il fabbisogno lavorativo necessario per l'esercizio dell'attività agricola principale, nel corso dell'anno solare, deve essere superiore a quello occorrente per l'esercizio delle attività complementari.
- ❑ Il tempo lavoro viene calcolato applicando dei coefficienti (ore annue per ettaro coltivato o capo allevato o per attività multifunzionale esercitata) che permettono di stimare le ore annue complessive necessarie allo svolgimento delle attività agricole principali e di quelle connesse.
- ❑ Le tabelle per il calcolo delle ore lavorative relative alle diverse tipologie di attività praticate in azienda (agricole e multifunzionali) sono adottate con Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma agro Pastorale, secondo quanto stabilito dall'articolo 14 delle presenti Direttive (tali coefficienti sono riportati nel modello SUAPE - B11-Allegato A).

Normativa Regionale

LR.11/2015 – Direttive – ART. 7 REQUISITI OGGETTIVI IMPRESE AGRICOLE

Il metodo della Redditività delle attività

Il reddito attribuibile all'attività principale, nel corso dell'anno solare, deve essere superiore al reddito derivato dall'attività complementare.

Per determinare la **redditività dell'attività agricola** le direttive di attuazione impongono i seguenti metodi:

1. Metodo IRAP (è il **metodo ordinario ma non più utilizzabile** perchè dal 2016 tutti gli imprenditori agricoli, senza distinzione di forma giuridica, che esercitano un'attività agricola ai sensi dell'art.32 TUIR – Rif. Ris.93° del 18/7/2017, sono stati esonerati dagli adempimenti irap.
2. Metodo RLS – Reddito Lordo Standard (è il **metodo da utilizzare quando non è applicabile quello IRAP – con l'esenzione irap sopra indicata di fatto rimane valido solo questo**)

Normativa Regionale

LR.11/2015 – Directive – ART. 7 REQUISITI OGGETTIVI IMPRESE AGRICOLE

Il metodo della Redditività delle attività agricole – IRAP

Il reddito attribuibile all'attività principale, cioè quella agricola, in base alle al metodo IRAP, è calcolato eseguendo la seguente somma:

(Imponibile IRAP dell'ATTIVITA' AGRICOLA + contributi pubblici agricoli + Premi Pac + redditi delle attività 2135 cc non soggetti ad IRAP + redditi derivanti da partecipazione in società agricole).

Questo metodo può essere derogato (cioè non applicato) nei seguenti casi:

- **condizioni particolari** in cui il dato IRAP potrebbe risultare falsato e non veritiero rispetto alla reale capacità reddituale dell'azienda (es. ingenti investimenti aziendali, perdita di raccolto per eventi naturali, nuovi impianti che necessitano di una fase di avvio di alcuni anni);
- **soggetti esclusi/esonerati per legge dall'applicazione dell'IRAP** (situazione attuale con riferimento agli imprenditori agricoli relativamente alla sola attività agricola).

Normativa Regionale

LR.11/2015 – Directive – ART. 7 REQUISITI OGGETTIVI IMPRESE AGRICOLE

Il metodo della Redditività delle attività agricole - RLS (si utilizza questo)

Nei casi in cui, non è opportuno o possibile utilizzare il metodo IRAP si applica il metodo del Reddito lordo Standard secondo le tabelle dal Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria (CREA), che ha assorbito le competenze in precedenza attribuite al soppresso Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA).

In pratica, secondo le stesse modalità previste per i coefficienti di tempo lavoro, per il calcolo della redditività ad ogni coltura e ad ogni tipo di allevamento si applicano i relativi coefficienti di redditività. Esempi:

- Reddito Frumento = Sup.Ha Frumento x Coeff.Redd.Frumento
- Reddito Ovini = N.Capi Allevati Ovini x Coeff.Redd.Ovini

Normativa Regionale

LR.11/2015 – Directive – ART. 7 REQUISITI OGGETTIVI IMPRESE AGRICOLE

Il metodo della Redditività delle attività multifunzionali

Il reddito attribuibile alle attività multifunzionali **si determina forfettariamente** applicando un coefficiente di redditività del 25% alla somma dei ricavi potenziali annui relativi alle specifiche attività (calcolati moltiplicando il limite dimensionale annuo per la tariffa unitaria massima).

Nella seguente tabella viene illustrato un esempio:

CALCOLO DEL REDDITO POTENZIALE DELL'ATTIVITÀ MULTIFUNZIONALE					
DESCRIZIONE SERVIZIO MULTIFUNZIONALE	LIMITE DIMENSIONALE	X	Tariffa unitaria massima	=	Ricavo
AGRITURISMO – Ristorazione – numero max pasti annui	2000	X	30,00	=	60.000,00
AGRITURISMO – Degustazione – numero max pasti annui	1000	X	15,00	=	15.000,00
AGRITURISMO – Alloggio in camere e unità abitative - numero max pernottamenti annui	5000	X	40,00	=	200.000,00
AGRITURISMO – Presenze Agricampeggio – numero max agricampeggiatori annui	1000	X	10,00	=	10.000,00
AGRITURISMO – Utilizzo piazzole Agricampeggio – numero max piazzole annue	500	X	10,00	=	5.000,00
Ricavo potenziale totale attività multifunzionali					290.000,00
REDDITO POTENZIALE totale attività multifunzionali (pari al 25% del ricavo totale)					72.500,00

Laore Agenzia regionale pro s'isvilupu in agricultura
Agenzia regionale per lo sviluppo in agricultura



REGIONE AUTÒNOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

Normativa Regionale

LR.11/2015 – Directive – ART. 7 REQUISITI OGGETTIVI IMPRESE AGRICOLE

L'IMPRESA RISPETTA I REQUISITI OGGETTIVI quando vengono soddisfatti contemporaneamente le seguenti condizioni:

- ✓ Rispetta il principio di prevalenza dell'attività agricola rispetto a quella multifunzionale (può essere dimostrato col metodo del tempo lavoro o della redditività)
- ✓ Rispetto del rapporto di connessione e complementarietà delle attività multifunzionali si realizza quando vengono utilizzati i prodotti aziendali, le risorse umane e le altre dotazioni strutturali dell'azienda.
- ✓ Rispetta le aliquote previste dell'articolo 4 LR11/2015 (tale controllo è previsto in caso di agriturismo che somministra alimenti e bevande – **si effettua con i controlli sul mantenimento dei requisiti sia per le imprese estratte a campione sia per quelle che durante l'anno hanno presentato una pratica suape di variazione dell'attività agrituristica**)

Normativa Regionale

LR.11/2015 – Direttive – ART. 7 REQUISITI OGGETTIVI IMPRESE AGRICOLE

□ Per ogni attività multifunzionale (agriturismo - fattoria didattica - fattoria sociale), è necessario **dichiarare** nella pratica di avvio/variazione dell'attività i **limiti massimi annuali**, tenendo conto delle seguenti condizioni:

1. necessità di rispettare il rapporto di connessione e complementarietà delle stesse con l'attività agricola principale;
2. questi limiti annuali sono utilizzati per il calcolo del fabbisogno lavorativo delle attività multifunzionali e della redditività delle stesse.

□ **Pertanto è importante impostare e progettare l'attività multifunzionale, anche dal punto di vista dimensionale**, fissando i limiti annuali in modo che la stessa (attività multifunzionale) rimanga stabilmente connessa e complementare a quella agricola principale. Per la progettazione e le simulazioni si consiglia l'utilizzo dell'apposito file excel (Calcolo controllo prevalenza e connessione) scaricabile dal seguente link del sito delle Agenzie Agricole:

<http://www.sardegnaagricoltura.it/index.php?xsl=446&s=14&v=9&c=93231&na=1&n=10>

Normativa Regionale

LR.11/2015 Art.7 – Direttive – LIMITI DIMENSIONALI

Fornitura di alloggio:

▪ Limiti strutturali

- 16 camere e 30 posti letto
- 10 piazzole e 30 campeggiatori
- Non si considerano i minori di 12 anni.

□ Limiti attività annuali

- 10.950 pernottamenti massimi annui = 30 posti letto x 365gg
- Numero Massimo di Pernottamenti annui erogabili dall'agriturismo (devono essere dichiarati nella pratica suape di avvio/variazione attività – in base a questi valori si calcola il tempo lavoro e/o la redditività delle attività multifunzionali)**

Normativa Regionale

LR.11/2015 Art.7 – Direttive – LIMITI DIMENSIONALI

Somministrazione pasti e bevande agriturismo(ristorazione/degustazione)

▪ Limiti strutturali

- Posti a sedere presenti in sala

☐ Limiti attività giornalieri

- 100 a pranzo e 100 a cena (fino a 130 a pasto se almeno il 50% dei prodotti utilizzati rientrano nella lettera a) dell'art.4 – comma 2 della LR 11/2015)

- 200 solo pranzo o solo cena

- Sono esclusi dal computo gli alloggiati e gli utenti delle fattorie didattiche e sociali

- Sono ammesse 15 deroghe annue (max 3 mensili) al n.max 100 coperti/pasto **da comunicare preventivamente al Comune competente.**

☐ Limiti massimi attività mensili

-1.800 mensili (fino a 2.200 mensili se almeno il 50% dei prodotti utilizzati rientrano nella lettera a)

☐ Limiti massimi attività annuali

-21.600 annuali (fino a 26.400 mensili se almeno il 50% dei prodotti utilizzati rientrano nella lettera a)

-Numero Massimo di coperti annui erogabili dall'agriturismo (devono essere dichiarati nella pratica suape di avvio/variazione attività in base a questi valori si calcola il tempo lavoro e/o la redditività delle attività multifunzionali)

Normativa Regionale

LR.11/2015 Art.7 – Directive – LIMITI DIMENSIONALI

DEROGA PER ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA MIGRANTI DA PARTE DI AGRITURISMO

A decorrere dall'entrata in vigore della L.R. 1/2019 (legge di semplificazione 2018), è stato aggiunto il seguente comma all'Articolo 7 della LR 11/2015:

4-bis. *Fermo restando il rapporto di connessione e complementarietà di cui all'articolo 20, il limite di cui al comma 1, lettera a), non si applica nell'ambito dell'attività di accoglienza straordinaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 142 del 2015*

Questo nuovo comma introduce una deroga all'applicazione dei limiti strutturali, pertanto gli agriturismo per l'attività di accoglienza migranti possono superare il limite massimo di 16 camere e 30 posti letto per l'alloggio nei locali e di 10 piazzole e 30 campeggiatori per l'ospitalità in spazi aperti.

MA DEVONO SEMPRE RISPETTARE IL RAPPORTO DI CONNESSIONE E COMPLEMENTARIETA', considerando ai fini del calcolo del fabbisogno lavorativo di questa attività di accoglienza:

- 1)il numero massimo di posti letto indicati nel contratto stipulato con la Prefettura (es. 64);
- 2)la durata in giorni (1 anno= 365 gg);
- 3)il coefficiente di tempo lavoro (c.t.l.) per l'ospitalità in pensione completa (0,369 camera fino a 4 posti letto – 0,295 camera con più di 4 posti letto).

Es. Fabbisogno lavorativo annuo accoglienza = 64 posti x 365 gg x 0,369 c.t.l. = 8.619,84 ore

Normativa Regionale

LR.11/2015 Art.4 e 13 – Direttive – Prodotti Utilizzabili

ATTENZIONE per quanto riguarda la somministrazione di pasti e bevande in agriturismo e in ittiturismo, rispetto alla vecchia normativa LR 18/1998, sono state introdotte delle nuove regole sui prodotti utilizzabili, pertanto ai fini del rispetto della connessione, è fondamentale conoscere e rispettare le seguenti prescrizioni:

1. Obbligo di utilizzare i prodotti, consentiti dagli articoli 4 (agriturismo) e 13 (Ittiturismo) della LR 11/2015 e dagli articoli 18 (agriturismo) e 44 (Ittiturismo) delle Direttive di attuazione, secondo le tipologie e percentuali stabilite (vedi slide seguenti);
2. Non è più possibile adempiere agli obblighi di connessione acquistando i prodotti da imprese agroalimentari iscritte all'albo dei fornitori ai sensi della vecchia normativa, in quanto la LR 18/1998 (e conseguentemente l'albo dei fornitori) è stata abrogata dall'art. 33 della LR 11/2015.

Normativa Regionale

LR.11/2015 Art.4 – Direttive – Art.18 PRODOTTI UTILIZZABILI (%)

Tipologie di prodotto che si possono somministrare in **AGRITURISMO**:

- a) **1.Prodotti propri** – **2.Prodotti ricavati da materie prime aziendali** – e **3.Prodotti derivati da trasformazione in azienda di materie prime di origine regionale prodotte da aziende agricole sarde**, nella misura del **35%** dei prodotti complessivamente impiegati (attenzione tale percentuale scende al 20% se la somministrazione è rivolta esclusivamente agli alloggiati);
- b) Prodotti primari regionali e prodotti derivati da trasformazione di materie prime di origine regionale realizzati da aziende agricole e agro-alimentari sarde;
- c) Prodotti regionali con marchio biologico, DOP, IGP, IGT, DOC E DOCG;
- d) Prodotti di origine e provenienza regionale certificati con il marchio collettivo di qualità garantito dalla Regione;
- e) Prodotti Agro-alimentari regionali tradizionali inseriti nell'elenco nazionale purché prodotti in Sardegna.
- f) La somma dei prodotti a) b) c) d) e) deve essere pari o superiore, in valore, **all'85%** del prodotto totale annuo utilizzato.

Normativa Regionale

LR.11/2015 Art.4 – Direttive – Art.18 PRODOTTI UTILIZZABILI (%)

A decorrere dall'entrata in vigore della L.R. 1/2019, è stato aggiunto il seguente comma all'Articolo 4 della LR 11/2015:

7-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nell'ipotesi in cui la somministrazione di alimenti e bevande sia svolta nell'ambito dell'attività di accoglienza straordinaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 142 del 2015.

A decorrere dall'entrata in vigore della L.R. 15/2020, sono stati aggiunti i seguenti commi all'Articolo 4 della LR 11/2015:

2-bis. Nelle lavorazioni e nelle trasformazioni di cui al comma 2, lettere a) e b), possono essere utilizzati spezie e ingredienti, non caratterizzanti il preparato, di provenienza extraregionale qualora non esista una produzione degli stessi in Sardegna o siano prodotti in quantità limitate.

2-ter. L'Assessore regionale competente in materia di agricoltura individua, con proprio decreto, le spezie e gli ingredienti di cui al comma 2-bis.

Normativa Regionale

LR.11/2015 Art.13 – Direttive – Art.44 PRODOTTI UTILIZZABILI (%)

Tipologie di prodotto che si possono somministrare in **ITTITURISMO**:

- a) **1. Prodotti propri** – **2. Prodotti ricavati da materie prime aziendali** – e **3. Prodotti derivati da trasformazione in azienda di materie prime di origine regionale acquistate direttamente da imprese ittiche, imprese di acquacoltura e aziende agricole sarde**, nella misura del **35%** dei prodotti complessivamente impiegati (attenzione tale percentuale scende al 20% se la somministrazione è rivolta esclusivamente agli alloggiati);
- b) Prodotti primari regionali e prodotti derivati da trasformazione di materie prime di origine regionale realizzati da imprese ittiche, imprese di acquacoltura e aziende agricole e agro-alimentari sarde;
- c) Prodotti regionali con marchio biologico, DOP, IGP, IGT, DOC E DOCG;
- d) Prodotti di origine e provenienza regionale certificati con il marchio collettivo di qualità garantito dalla Regione;
- e) Prodotti Agro-alimentari regionali tradizionali inserito nell'elenco nazionale purché prodotti in Sardegna.
- f) La somma dei prodotti a) b) c) d) e) deve essere pari o superiore, in valore, **all'80%** del prodotto totale annuo utilizzato.

Normativa Regionale

LR.11/2015 Art.13 – Direttive – Art.44 PRODOTTI UTILIZZABILI (%)

A decorrere dall'entrata in vigore della L.R. 15/2020, sono stati aggiunti i seguenti commi all'Articolo 13 della LR 11/2015:

2-bis. Nelle lavorazioni e nelle trasformazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), possono essere utilizzati spezie e ingredienti, non caratterizzanti il preparato, di provenienza extraregionale qualora non esista una produzione degli stessi in Sardegna o siano prodotti in quantità limitate.

2-ter. L'Assessore regionale competente in materia di agricoltura individua, con proprio decreto, le spezie e gli ingredienti di cui al comma 2-bis.

Normativa Regionale

LR.11/2015 Artt.4 e 13 – Direttive Art.18 e 44

PRODOTTI UTILIZZABILI NELLA SOMMINISTRAZIONE DI PASTI E BEVANDE

ATTENZIONE ai fini della tracciabilità dei prodotti somministrati e della dimostrazione degli articoli 4 o 13 della LR 11/2015, si precisa quanto segue:

1. la tracciabilità dei prodotti di cui alle lettera b), c), d) ed e) deve essere documentata dalle fatture di acquisto;
2. la tracciabilità dei prodotti di cui alla lettera a), cioè dei prodotti che devono rappresentare almeno il 35% del totale somministrato, è documentata come specificato nella slide seguente;
3. il calcolo e la conseguente valutazione del rispetto delle percentuali e delle tipologie di prodotti utilizzati, sia negli agriturismo che negli ititurismo, devono essere eseguiti in base ai prodotti utilizzati per la somministrazione dei pasti, alimenti, bevande. Pertanto le materie prime utilizzate per la produzione di prodotti da somministrare non sono considerate ai fini di tale calcolo, ma devono essere documentate secondo le regole dei precedenti punto 1 e 2 ai fini della tracciabilità e correlazione con le somministrazioni effettuate.



Normativa Regionale

LR.11/2015 Artt.4 e 13 – Direttive Art.18 e 44

PRODOTTI UTILIZZABILI NELLA SOMMINISTRAZIONE DI PASTI E BEVANDE

ATTENZIONE la tracciabilità dei prodotti che devono rappresentare almeno il 35% del totale somministrato, è documentata come di seguito specificato:

2a. per le imprese soggette ad obbligo di autofatturazione, ai sensi della normativa contabile e fiscale, **dalle autofatture** che devono essere emesse per la tracciabilità dei passaggi interni di prodotto dall'azienda agricola/ittica a quella agrituristica/ittituristica.

2b. per le imprese non soggette ad obbligo di autofatturazione, ai sensi della normativa contabile e fiscale, **dal registro dei prodotti** di cui allegato A delle direttive di attuazione della LR11/2015. L'impresa, in questo caso, dovrà dichiarare, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi di legge, la tracciabilità dei prodotti utilizzati e riportati nel registro dei prodotti (allegato A).

2c. per i prodotti trasformati nella cucina dell'Agriturismo/Ittiturismo, la tracciabilità delle materie prime utilizzate deve essere dimostrata attraverso una delle seguenti tipologie 1)autofatture, 2) registro prodotti, 3) fatture di acquisto, a seconda che le stesse siano prodotte dalla stessa impresa agricola/ittica (in regime contabile/fiscale speciale o ordinario) oppure acquistate da altre imprese (secondo quanto disposto dal punto a) rispettivamente dell'articolo 4 o dell'articolo 13 della LR 11/2015). **Mentre la tracciabilità dei prodotti trasformati** nella cucina dell'Agriturismo/Ittiturismo è documentata dal registro dei prodotti (allegato A) in cui gli stessi devono essere sempre registrati e valorizzati.

Normativa Regionale

LR.11/2015 Artt.4 e 13 – Direttive Art.18 e 44

PRODOTTI UTILIZZABILI NELLA SOMMINISTRAZIONE DI PASTI E BEVANDE

ATTENZIONE ai fini della tracciabilità dei prodotti somministrati e della dimostrazione degli articoli 4 o 13 della LR 11/2015, oltre a quanto specificato nelle precedenti slide, **si consiglia di:**

- a) Verificare** prima dell'acquisto delle materie prime e/o dei prodotti che rispettino le condizioni stabilite dai suddetti articoli;
- b) Richiedere** al fornitore di esplicitare le caratteristiche dei prodotti venduti (origine e tracciabilità) nelle fatture di vendite e/o in specifica dichiarazione autocertificativa con i riferimenti delle fatture di vendita;
- c) Utilizzare** i file excel: 1) per la dimostrazione del rispetto dell'articolo 4 o 13 LR11/2015; 2) per la registrazione dei prodotti somministrati; entrambi scaricabili dal seguente link del sito Sardegna Agricoltura:

<http://www.sardegnaagricoltura.it/index.php?xsl=446&s=14&v=9&c=93231&na=1&n=10>

Normativa Regionale

LR.11/2015 Art.28 – Direttive – Artt. 10 - 36 OBBLIGHI GENERALI

L'imprenditore autorizzato allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2 (agriturismo-ittiturismo-pescaturismo-fattoria didattica-fattoria sociale) ha l'obbligo di:

- a) osservare le disposizioni, le prescrizioni e i provvedimenti emanati dalla Regione, dal comune e dalle altre autorità competenti (compreso l'obbligo di trasmettere la dichiarazione annuale sul mantenimento dei requisiti di connessione e complementarietà prevista dall'articolo 20);
- b) iniziare l'attività entro il termine massimo di un anno dalla presentazione della dichiarazione unica di avvio di attività produttiva;
- c) richiedere all'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale l'iscrizione nella sezione di competenza dell'Albo regionale della multifunzionalità delle aziende agricole e ittiche;
- d) esporre all'esterno della struttura il marchio identificativo, se previsto e attivato, distinto per tipologia di attività;
- e) esporre al pubblico copia: 1) della dichiarazione unica di avvio di attività produttiva corredata dalla relativa ricevuta rilasciata dal SUAPE, 2) delle tariffe praticate, 3) dell'elenco dei principali prodotti alimentari utilizzati per la somministrazione, con l'indicazione della provenienza;
- f) esercitare le attività consentite, **nei limiti e nei modi** indicati nella dichiarazione unica di avvio di attività produttiva;
- g) osservare gli obblighi derivanti dalle norme di legge in materia di pubblica sicurezza;
- h) ~~comunicare, entro il 15 gennaio di ogni anno, all'Agenzia regionale Laore Sardegna, le tariffe applicate nell'anno in corso per il servizio di pernottamento e l'attestazione del mantenimento dei requisiti;~~ **(ABROGATO)**
- i) rispettare le tariffe comunicate in sede di avvio o di variazione dell'attività:

Laore Agenzia regionale pro s'isvilupu in agricultura
Agenzia regionale per lo sviluppo in agricultura



REGIONE AUTÒNOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

Normativa Regionale

LR.11/2015 Art.28 – Direttive – Artt. 10 - 36

OBBLIGHI SPECIFICI IN BASE ALL'ATTIVITÀ ESERCITATA

OBBLIGHI SPECIFICI PER AGRITURISMO:

- a) comunicare agli enti competenti, a fini statistici, gli arrivi e le presenze degli ospiti alloggiati, tramite il sistema web informativo di raccolta ed elaborazione dati in uso alla Regione (SIRED).
- b) utilizzare il marchio identificativo ai sensi del successivo art. 21 delle presenti Direttive;

OBBLIGHI SPECIFICI PER ITTITURISMO:

- a) comunicare agli enti competenti, a fini statistici, gli arrivi e le presenze degli ospiti alloggiati, tramite il sistema web informativo di raccolta ed elaborazione dati in uso alla Regione (SIRED).
- b) utilizzare il marchio regionale dell'Ittiturismo della Regione Sardegna, adottato ai sensi dell'art. 40 lettera b) delle presenti direttive e concesso in uso alle aziende, secondo le modalità previste dal regolamento d'uso;

Normativa Regionale

LR.11/2015 Art.28 – Direttive – Artt. 10 - 36

OBBLIGHI SPECIFICI IN BASE ALL'ATTIVITÀ ESERCITATA

OBBLIGHI SPECIFICI PER LE FATTORIE DIDATTICHE:

- a) rispettare l'offerta didattica dichiarata all'Amministrazione regionale;
- b) comunicare all'Agenzia regionale LAORE Sardegna, tramite PEC, entro il 15 gennaio di ogni anno, le eventuali variazioni apportate all'offerta didattica e la tipologia e il numero degli utenti, con riferimento all'anno precedente;
- c) utilizzare il marchio regionale delle Fattorie Didattiche della Regione Sardegna, adottato ai sensi dell'articolo 27 (o 40 per le ittiche) delle presenti Direttive e concesso in uso alle aziende, secondo le modalità previste dal regolamento d'uso;
- d) garantire l'informazione sui servizi offerti dall'azienda (calendario di apertura, giorni della settimana, percorsi didattici e orari e durata degli stessi);
- e) stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile estesa anche alle attività didattiche che comprenda anche i rischi alimentari nel caso di somministrazione di alimenti e bevande (si precisa comunque che la somministrazione è attività riservata agli agriturismo).

OBBLIGHI SPECIFICI PER LE FATTORIE SOCIALI

- a) utilizzare il marchio regionale delle Fattorie Sociali della Regione Sardegna, adottato ai sensi dell'articolo 14, lett. b) (o 40 per le ittiche) delle presenti Direttive e concesso in uso alle aziende, secondo le modalità previste dal regolamento d'uso;
- b) stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per l'attività sociale che comprenda anche i rischi alimentari nel caso di somministrazione di alimenti e bevande (si precisa comunque che la somministrazione è attività riservata agli agriturismo).

Laore Agenzia regionale pro s'isvilupu in agricultura
Agenzia regionale per lo sviluppo in agricultura



REGIONE AUTÒNOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

Normativa Regionale

LR.11/2015 Art.30 SOSPENSIONE-REVOCA

1. **Il Comune**, con provvedimento motivato, può **sospendere** l'esercizio dell'attività di agriturismo, ititurismo, fattoria didattica e fattoria sociale, per un periodo compreso **tra due e trenta giorni**, qualora vengano accertate violazioni a uno degli obblighi previsti dalla LR11/2015.
2. **Il Comune** dispone, con provvedimento motivato, la **revoca** degli effetti autorizzatori della dichiarazione unica di avvio di attività produttiva di cui all'articolo 21 qualora l'operatore:
 - a) non abbia intrapreso l'attività entro un anno dalla presentazione della DUAAP ovvero l'abbia sospesa, senza giustificato motivo, da almeno un anno;
 - b) abbia perduto i requisiti di legge;
 - c) abbia subito, nel corso dell'ultimo triennio, tre provvedimenti di sospensione.
3. **Il Comune** competente comunica tempestivamente a tutti gli enti e amministrazioni competenti per materia i provvedimenti di sospensione e di revoca emessi.

Normativa Regionale

LR.11/2015 Art.31 SANZIONI

1. Chiunque esercita abusivamente le attività di cui all'articolo 2 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 10.000.
2. L'operatore è soggetto alle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
 - a) pagamento di una somma da euro 200 a euro 2.000 in caso di violazione di quanto previsto dagli articoli 4 e 13;
 - b) pagamento di una somma da euro 300 a euro 3.000 in caso di violazione di quanto previsto dall'articolo 7;
 - c) pagamento di una somma da euro 200 a euro 2.000 in caso di mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 11, comma 4;
 - d) pagamento di una somma da euro 200 a euro 2.000 in caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 22;
 - e) pagamento di una somma da euro 200 a euro 2.000 in caso di mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 28, comma 1, lettere a), c), d), e), f), g), h), i) e j);
 - f) pagamento di una somma da euro 200 a euro 2.000 in caso di attribuzione al proprio esercizio, con scritti, stampati ovvero pubblicazione con qualsiasi altro mezzo, di attrezzature qualitativamente o quantitativamente superiori a quelle esistenti.
3. Nel caso in cui sia commessa la stessa infrazione entro i due anni successivi, le sanzioni pecuniarie previste dal comma 1 sono raddoppiate.
4. Le funzioni amministrative concernenti le sanzioni amministrative pecuniarie sono svolte dal comune competente per territorio.
5. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono incamerati dal comune a titolo di finanziamento delle funzioni svolte.

Normativa Regionale

LR.11/2015 Art.29 – Direttive Artt. 12 e 38 VIGILANZA E CONTROLLI

La nuova normativa assegna all'Agenzia Laore Sardegna, fra i vari compiti, quello di effettuare la vigilanza ed il controllo sull'osservanza delle disposizioni, ruolo che svolge congiuntamente ad altri soggetti istituzionali (amministrazioni comunali, aziende sanitarie locali, etc.).

In particolare l'Agenzia regionale LAORE Sardegna garantisce annualmente, a rotazione, lo svolgimento di accertamenti sull'esercizio delle attività multifunzionali agricole e ittiche ai sensi dell'articolo 29 della Legge regionale 11 maggio 2015, n. 11 e degli articolo 12 (attività multifunzionali agricole) e 38 (attività multifunzionali ittiche) – vedi slide seguenti.

Sono fatti salvi i controlli di competenza delle ASL, in materia di igiene, sicurezza alimentare ed ambienti di lavoro, nonché i controlli spettanti alle competenti autorità statali, regionali e locali.

Normativa Regionale

LR.11/2015 Art.29 – Direttive Art. 12

VIGILANZA E CONTROLLI ATTIVITÀ MULTIFUNZIONALI AGRICOLE

In particolare gli accertamenti sulle **imprese agricole** multifunzionali dovranno riguardare una percentuale di:

- a. almeno il 5% degli Agriturismi iscritti all'Albo;
- b. almeno il 20% delle fattorie didattiche agricole iscritte all'Albo;
- c. almeno il 20% delle fattorie sociale agricole iscritte all'Albo.

Tali verifiche riguardano la sussistenza dei requisiti oggettivi per l'esercizio delle specifiche attività multifunzionali di cui all'art. 7 direttive di attuazione:

- 1) Rispetto del principio di connessione e complementarietà (articolo 20 LR 11/2015);
- 2) Rispetto delle tipologie e percentuali di prodotti somministrabili in agriturismo (articolo 4 LR 11/2015) – tipologia di controllo solo per gli agriturismo con servizi di ristorazione/degustazioni/prima colazione .

Normativa Regionale

LR.11/2015 Art.29 – Direttive Art. 38

VIGILANZA E CONTROLLI ATTIVITÀ MULTIFUNZIONALI ITTICHE

In particolare gli accertamenti sulle imprese ittiche multifunzionali dovranno riguardare una percentuale di:

- a. almeno il 20% degli Ittiturismo iscritti all'Albo;
- b. almeno il 20% dei pescaturismo iscritti all'Albo
- c. almeno il 20% delle fattorie didattiche ittiche iscritte all'Albo;
- d. almeno il 20% delle fattorie sociale ittiche iscritte all'Albo.

Le verifiche riguarderanno:

1. per gli ittiturismo e il pescaturismo - il rispetto delle tipologie e percentuali di prodotti somministrabili (articolo 13 LR 11/2015);
2. per le fattorie didattiche e sociali ittiche – la sussistenza dei requisiti oggettivi per l'esercizio delle specifiche attività multifunzionali di cui all'art. 33 direttive di attuazione, ovvero il rispetto del principio di connessione e complementarietà (articolo 20 LR 11/2015).

Laore

Agenzia regionale
pro s'isvilupu in agricultura

Agenzia regionale
per lo sviluppu in agricultura



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



www.sardegnaagricoltura.it/assistentzatecnica



@LaoreSocial



@AgenziaLaoreSardegna